

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE
DI COORDINAMENTO E DOCUMENTAZIONE
PER I PROBLEMI INERENTI ALLA NEVE E ALLE VALANGHE
E
IL CLUB ALPINO ITALIANO

L'anno 2002 addì 6 aprile, l'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe (nel seguito chiamata AINEVA) rappresentata dal Presidente pro tempore dott. Ugo Cavallera e il Club alpino italiano (nel seguito chiamato CAI) rappresentato dal Presidente pro tempore Gabriele Bianchi,

VISTI

- Il DPR 24 luglio 1977, n.616, che assegna alle Regioni competenze per quanto riguarda la formazione professionale, le materie afferenti ai territori montani, le foreste e la conservazione del suolo, nonché il Testo unificato delle leggi dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige approvato con DPR 31 agosto 1972, n.670;
- La legge 26 gennaio 1963, n.91, modificata con legge 24 dicembre 1985, n.776 e ulteriormente modificata con legge 2 gennaio 1989, n. 6, che affida al CAI, tra gli altri compiti, l'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del Servizio valanghe italiano, nonché l'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
- La nota del CAI prot. n. 3176 dd. 24 ottobre 1998;

PREMESSO CHE

- L'AINEVA, quale associazione delle Regioni e Province autonome dell'arco alpino, ha tra i propri compiti istituzionali il coordinamento delle azioni e iniziative che gli enti associati svolgono in materia di prevenzione dei rischi da valanghe;
- Il CAI demanda ogni attività inerente la neve e le valanghe al proprio Organo Tecnico centrale Servizio valanghe italiano (nel seguito chiamato SVI), il quale si prefigge di perseguire gli scopi indicati nelle norme di legge applicabili, organizzando tra l'altro corsi di formazione in materia di neve e valanghe;

TENUTO CONTO

che l'interesse generale dei due organismi, in coincidenza dell'interesse della collettività nazionale, rende auspicabile l'instaurarsi di una efficace collaborazione al fine di un'ottimizzazione delle risorse disponibili e di una più completa soddisfazione delle esigenze dei fruitori della montagna,

sottoscrivono il seguente protocollo d'intesa:

Art. 1 - Oggetto della collaborazione

L'AINEVA e il CAI si impegnano reciprocamente a stabilire un rapporto organico di collaborazione concernente:

- a) l'elaborazione congiunta di corsi di formazione professionale di cui al successivo articolo 2;
- b) l'assunzione di iniziative congiunte al fine di favorire l'approvazione di una legge quadro nel settore della sicurezza dei rischi da valanga che individui i ruoli e i compiti dei diversi organismi nonché il coordinamento fra gli stessi;
- c) l'organizzazione di iniziative comuni nel settore dell'informazione e della prevenzione dei rischi da valanga (depliant, audiovisivi, testi didattici, diffusione di informazioni nivometeorologiche) destinate ai frequentatori ed operatori della montagna invernale.

Art. 2 - Organizzazione dei corsi

L'AINEVA, per conto delle Regioni e Province Autonome associate, organizza, in collaborazione con il CAI, i seguenti corsi di formazione professionale:

- corsi di base per osservatori nivologici;
- corsi per addetti al distacco artificiale di valanghe;
- corsi per direttore delle operazioni;
- corsi per responsabili della sicurezza.

Nell'ambito dei corsi la scelta dei nominativi degli esperti cui affidare le attività di docenza, dovrà essere effettuata seguendo il criterio generale del riferimento prioritario agli associati CAI ed al personale AINEVA in base alle specifiche competenze e professionalità. A tale scopo i due enti si impegnano a redigere entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente documento gli elenchi dei propri esperti suddivisi per argomento di specializzazione. Il trattamento economico del personale CAI impegnato in qualità di docente sarà quello riconosciuto dall'AINEVA secondo il tariffario approvato.

L'AINEVA, per conto delle Regioni e Province Autonome associate, rilascia, congiuntamente al CAI, un attestato ai partecipanti che hanno superato la prova d'esame finale.

I corsi di formazione e aggiornamento non compresi in quelli sopra elencati possono essere organizzati autonomamente dai due Organismi, fermi restando i propositi di collaborazione di cui all'art. 1.

Si conviene inoltre di fissare il principio di garantire durante i corsi la presenza gratuita di un rappresentante dello SVI il quale assicurerà il collegamento tra AINEVA e SVI relativamente al corso in programma.

Art. 3 - Attuazione delle iniziative

Al fine di dare attuazione alle iniziative di cui all'art. 1 viene costituito un Gruppo di lavoro paritetico composto da sei membri, di cui tre designati dall'AINEVA e tre designati dal CAI. Il Gruppo di lavoro dura in carica due anni.

Art. 4 - Programma di attività

Il Gruppo di lavoro di cui all'art. 3 dovrà provvedere:

- a) entro due mesi dalla stipulazione del presente protocollo d'intesa, alla presentazione di una proposta di organizzazione dei corsi di cui all'art. 2;
- b) entro il 30 luglio di ciascun anno, alla presentazione di un programma annuale di attività che dovrà riguardare sia la descrizione delle iniziative e dei corsi comuni che si intendono realizzare nel corso dell'anno, sia le modalità di conseguimento degli obiettivi, sia una stima delle risorse finanziarie necessarie. Il programma delle attività potrà essere integrato in qualsiasi momento, previa approvazione degli Organismi contraenti.

La proposta di organizzazione dei corsi ed il programma annuale di attività dovranno essere approvati da AINEVA e CAI entro 60 giorni dalla presentazione

Art. 5 - Indisponibilità tecnico operative

Il programma di attività, approvato secondo le procedure previste all'art. 4, potrà essere perseguito e portato a termine, a titolo comune, anche in caso di temporanee indisponibilità tecnico-operative di uno degli Organismi contraenti.

Art. 6 - Impegni dei Contraenti

I Contraenti si impegnano a non promuovere e non realizzare separatamente iniziative ed attività nel settore della prevenzione che abbiano gli stessi contenuti e le stesse finalità di quelle realizzate congiuntamente nel programma di attività di cui all'art. 4.

Art. 7 - Equiparazione dei titoli precedentemente rilasciati

L'AINEVA e il CAI si impegnano, con le modalità di seguito specificate, a promuovere la classificazione dei titoli rilasciati in passato in materia di neve e valanghe da Organismi diversi dall'AINEVA, parificando gli stessi ai corrispondenti titoli unificati relativi ai corsi di cui all'art. 2.

<i>Titolo SVI</i> Osservatore e Tecnico della neve	<i>Corrispondente Titolo AINEVA</i> Osservatore nivologico	può accedere al corso per addetti al distacco artificiale di valanghe
Tecnico del distacco	Addetto al distacco artificiale di valanghe	può accedere al corso per direttore delle operazioni <i>oppure</i> può accedere al corso per responsabile della sicurezza

Per quanto riguarda gli esperti SVI si concorda di rendere obbligatoria la frequenza di un corso di aggiornamento necessario per ottenere la parificazione a Direttore delle Operazioni (2C) (se il richiedente non è in possesso di diploma di scuola media superiore) e di Responsabile delle Sicurezza (2D) (se l'Esperto SVI-CAI è in possesso del diploma di scuola media superiore).

L'Esperto SVI-CAI che presenterà richiesta sarà ammesso a partecipare ad uno specifico Corso di Aggiornamento parzialmente differenziato a seconda del titolo AINEVA da ottenere.

Il Corso della durata di tre giorni (due di teoria ed uno di esercitazione) avrà il seguente programma:

Sezione teorica

- Legislazione (2 ore in comune)
- Meteorologia (1 ora in comune)
- Metodologia di gestione dei piani di sicurezza (2 ore in comune)
- Tecniche del distacco artificiale di valanghe e nozioni di calcolo della distanza d'arresto (2 ore in comune)
- Dinamica delle valanghe (4 ore in comune)
- Nivologia (2 ore in comune)
- Soccorso e autosoccorso (2 ore in comune)
- Tecniche di difesa (2 ore solo per il 2D)
- Previsione locale del pericolo di valanghe (2 ore per il 2C)

Esercitazione (comune ai due corsi)

- Esecuzione di un profilo stratigrafico e di un test di slittamento
- Ricerca con ARVA e esercitazione di soccorso in valanga

Al termine dei tre giorni verrà consegnato l'attestato di partecipazione senza esame di verifica.

In alternativa a tale modalità di accesso al titolo AINEVA, è prevista per l'Esperto SVI-CAI la possibilità, previa regolare iscrizione, di ottenere i titoli 2C e 2D a seguito di frequenza dei normali corsi AINEVA - CAI senza necessità di partecipazione all'esame finale.

Art. 8 - Nuova legislazione regionale e sanatoria

L'AINEVA e il CAI si impegnano - nell'ambito della legge quadro prevista all'art. 1 - a promuovere legislazioni regionali e provinciali nel settore della sicurezza del pericolo da valanga, che tengano conto dell'attività formativa realizzata.


Dette legislazioni dovranno altresì individuare norme transitorie atte all'inserimento di quanti già in possesso di titoli AINEVA-CAI.

Art. 9 - Durata della collaborazione

Il presente protocollo d'intesa ha durata biennale a partire dalla data di sottoscrizione ed è tacitamente rinnovato dalle parti di biennio in biennio salvo disdetta scritta da effettuarsi con un preavviso di almeno sei mesi.

AINEVA

Il Presidente
Dott. Ugo Cavallera



CLUB ALPINO ITALIANO

Il Presidente Generale
Gabriele Bianchi

